

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3873

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BASLINI**

Presentata il 19 gennaio 1983

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le attività di consulenza giudiziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in oggetto ha la finalità di eliminare le ingiuste discriminazioni a danno delle professioni di perito e di consulente tecnico d'ufficio in materia di tassazione IRPEF.

Attualmente, infatti, i proventi delle perizie giudiziarie sono considerati redditi di lavoro dipendente e come tali soggetti alla disciplina dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, secondo cui non è possibile alcuna detrazione di spese né l'abbattimento del 40 per cento previsto

per i redditi libero professionali che non superino i 12 milioni annui.

L'applicazione di questa normativa è palesemente ingiusta per le professioni suddette, in quanto nel rapporto di lavoro creatosi a seguito del conferimento dell'incarico da parte del giudice sono ravvisabili quegli elementi che possono ricondurre tali attività nell'ambito delle professioni libere.

Tra di essi vi è la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio e del perito, connessa all'elaborazione di una relazione finale che è riconducibile alla fattispecie tipica delle professioni intellettuali.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le professioni di perito e di consulente tecnico di ufficio sono equiparate alle attività libero professionali ed il relativo trattamento è soggetto alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.